Martedì **FIRENZE 25 Gennajo 1848** N. 129

PATTI DI ASSOCIAZIONE

Firenze. Per tre mesi, Lire Fiorentine 11. per sei mesi 21. per un anno 40.
Toscana franco al destino 13, 25, 48.
Resto d'Italia franco al confine 13, 25, 48.
Estero idem Franchi 14, 27. 52.
A PARIGI. M. Lejolivet et C. 16 Rue Notre dame des Victoires place de la Bourse.
A LONDRA. M. P. Rolandi 20 Berners Street Oxford Street.
un numero solo soldi 5.
prezzo degli Avvisi soldi 4 per rigo.
Prezzo dei Reclami soldi 5 per rigo.

NB. Per quegli associati degli stati Pontificj che desiderassero il giornale franco al destino il prezzo di associazione sarà:
per tre mesi lire toscane 17.
per sei mesi « 33
per un anno « 64

L'ALBA

GIORNALE POLITICO-LETTERARIO

AVVERTENZE

L' Amministrazione è in Piazza San Gaetano.

L'Uffizio della Redazione è in Via S. Appollonia, presso il sig. G. La Farina, Palazzo del Marchese R. Niccolini, 1° piano; e rimane aperto dal mezzogiorno alle 2 pom. esclusi i giorni festivi.

Le lettere e i manoscritti presentati alla Redazione non saranno *in nessun caso* restituiti.

Le lettere risguardanti associazioni ed altri affari amministrativi saranno inviate al *Direttore Amministrativo;* le altre alla *Redazione:* tutte debbono essere affrancate, come pure i gruppi.

Gli avvisi ed annunzi, che non saranno presentati prima delle dieci della mattina, rimarranno pel numero seguente.

Il prezzo dell'associazione, da pagarsi anticipatamente.

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI, MENO I LUNEDI' DI OGNI SETTIMANA, E I GIORNI SUCCESSIVI ALLE SOLENNITÀ

FIRENZE 24 GENNAIO

Le concessioni del re di Napoli sono poca cosa considerate in se stesse, sono però moltissimo se si risguardano come un primo passo e come il risultato di una rivoluzione popolare, come la dichiarazione di impotenza di un governo, il quale dispone di 60,000 uomini macchine, possiede un immenso materiale di guerra, occupa fortezze importantissime, tiene a' suoi servigi una legione infinita di birri e di carnefici, ed ha in ventisette anni privato il regno degli uomini più energici e risoluti facendoli morire sotto le fucilate, rinchiudendoli a migliaia negli ergastoli e nelle galere, cacciandoli a schiere sulla via dell' esiglio.

Se queste medesime concessioni fossero state date in altri modi, noi avremmo poco da rallegrarci; ma oggi lo spirito pubblico del regno è così desto, così fidente di sè e delle sue forze, ch' è impossibile si adagi a questo stadio della vita politica, e che non chiegga una qualche garanzia delle avute concessioni. Come difatti potrebbe uno scrittore usare della libertà di stampa a lui conceduta, quando ha da temere di essere nella seguente notte arrestato e torturato da un Campobasso e da un Morbillo? Come una città può rallegrarsi con fiducia quando nelle fortezze che la dominano vede una truppa strumento cieco di dispotismo pronta ad irrompere, se mai la parte dell' oppressione potesse prendere il disopra? Come potrà nascere la fiducia fra governanti e governati quando il ministero di Polizia è in mano di Del Carretto, l' esercito sotto i comandi di un Vial, di un Nunziante, di un Landi?

È stoltezza illudersi: lo spirito pubblico non poserà, la fiducia non nascerà, la rivoluzione non si potrà dire estinta finchè non saranno chiamati al potere uomini nuovi, non saranno concedute a' cittadini le armi, e non saranno riformati l' esercito e la polizia, quei due ciechi strumenti del dispostismo, pei quali tante lagrime e tanto sangue si son versati.

De' cinque decreti che abbiamo in stampa, due soli risguardano il regno, quello della Consulta e quello della Stampa; gli altri tre sono concessioni a' Siciliani, sulle quali ci crediamo in dovere di schiarire la pubblica opinione.

E prima di tutto le chiamiamo concessioni perchè si tratta dell' abrogazione di due decreti stati promulgati come punizioni dell' isola. La Sicilia godeva di assoluta indipendenza amministrativa; e ne fu priva ne' furori della reazione del 1816: la Sicilia godeva del privilegio di avere tutti i suoi impiegati siciliani, e ne fu priva nella nuova reazione che successe alla rivoluzione del 1837. È quindi naturale che i Siciliani risguardassero quei due decreti come un atto di dispotismo incostituzionale, come un abuso della vittoria, come una pena a' loro slanci di libertà. La restaurazione adunque delle leggi abolite nel 1816 e nel 1837 non è per la Sicilia che una riconquista di diritti perduti, e come tale non può non essere applaudita dalla gran maggioranza del Popolo.

Molto però s' ingannerebbe (e su questo punto importa moltissimo non fuorviare la pubblica opinione) chi credesse possa ciò essere fatale alla causa italiana. È probabile che i consiglieri di quei decreti con queste concessioni abbiano voluto gittare l' antico pomo di discordia fra le due parti del regno: è probabile che abbiano voluto dividere la causa de' Siciliani da quella de' Napolitani, e spegnere l' incendio là dove le fiamme sorgevan sublimi, per aver maggior forza a reprimerlo là dove era vicino a scoppiare. Ma questo artifizio (noi ne siam sicuri) non otterrà l'effetto desiderato. Imperocchè è passato quel tempo in cui i popoli di Napoli e di Sicilia odiavansi fra loro più che non odiassero il giogo straniero: essi nel colmo delle sventure si sono abbracciati e riconosciuti fratelli, e la loro fratellanza è stata benetta col sangue sparso in Calabria ed in Sicilia, in unico tempo, per unica causa, sotto unica bandiera; e non al grido discorde di *Viva Napoli!* e *Viva Sicilia!* ma all' unico e santissimo grido di *Viva Italia!*

E d' altra parte la promiscuità degli impieghi non era un mezzo di fusione, ma di oppressione; perchè (salvo onorevoli eccezioni) la feccia di Sicilia mandavasi ad opprimere Napoli, e la feccia di Napoli ad opprimere Sicilia; onde ne venisse la persuasione ne' popoli al di qua del Faro che tutto il male derivasse da Siciliani, e nei popoli al di là del Faro che tutto il male venisse dai Napolitani. Arte infernale che avea ottenuto in parte il suo intento, e che l' avrebbe ottenuto pienissimo se tutto il partito liberale del regno, con una attività, perseveranza ed energia superiore ad ogni lode, non avesse da dieci anni a questa parte fatto di tutto perchè gli odj municipali si spegnessero, e all' amore di provincia e di stato subentrasse quello più sublime e più santo di nazione.

No, non è possibile che il germe delle idee nazionali sparso a piene mani dagli uomini liberi del regno, e fecondato da tanto sangue s' inaridisca in un giorno.

L' amministrazione separata di Sicilia è un provvedimento tutto finanziero ed in nulla politico; nè la gran causa nazionale ne soffrirà per questo il minimo detrimento. E molto meno ne soffrirà se gli scrittori politici, usando largamente della nuova legge sulla stampa, sapranno (come ne abbiam fede) tener deste le idee ed i sentimenti di nazionalità italiana, e soffiare costantemente in quella fiamma di amore, che in questi ultimi anni ha reso meno acerbe le sventure de' due popoli, più pregiate e più sante le loro insurrezioni.

Alla fine il Regno di Napoli ha comprato col sangue le sue riforme: il Popolo ha forzato il Dispotismo a cedere: il primo passo è fatto!

Che che ne dicano le corrispondenze *officiali* sulla poca importanza dell' insurrezione siciliana; noi possiamo affermare e sostenere ch' essa è stata colossale, potentissima, e che il Governo, dopo avere adoprato tutte le sue forze, si trovò troppo debole per comprimerla. Vuole però verità che si dica molte delle notizie date dai giornali in questo proposito essere assolutamente prive di fondamento: così non è *vero che Messina (come dicono i giornali romani) sia stata* bombardata; non è vero che una flotta inglese si opponesse alla sua totale rovina. Ecco i fatti genuini, come ci vengono narrati da sicurissime corrispondenze di persone che sono sul luogo degli avvenimenti.

La truppa non avea potuto frenare l' insurrezione palermitana; ed il Conte di Aquila era tornato a Napoli a prendere istruzioni, ove fu tenuto un Consiglio di Stato come annunziammo. Frattanto il Governo di Messina, temendo che la città insorgesse, avea ordinato che fosse bombardata ad ogni cenno di adesione a' moti palermitani.

I consoli stranieri (francese, inglese, americano ec....) concordemente protestarono: *la protesta del console russo era notevole per un linguaggio molto più ardito ed energico delle altre.* Questi fatti seguivano fra il giorno 13 ed il 16. Il giorno 17 una fregata inglese che da più giorni era ancorata a quattro miglia da Messina, entrava in porto ed ancoravasi rimpetto la cittadella, ponendosi così fra' cannoni della cittadella e la città.

La sera del 18 il re cedeva alla trionfante rivoluzione siciliana e forse alle minacce di qualche potenza, e firmava quattro decreti, che qui daremo per esteso.

Il giorno 19 fu pubblicato un altro decreto risguardante la stampa e questo è calcato sulle leggi toscane, piemontesi e pontificie; ed è la maggiore e la più pregevole delle riforme.

FERDINANDO II.

Per la grazia di Dio

RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME ec.
DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO, ec. ec.
GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA ec. ec. ec.

Dopo di avere col nostro Reale Decreto de' 13 agosto 1847 provveduto al ben essere de' Nostri amatissimi popoli con l' abolizione del dazio sul macino, con la diminuzione di quello sul sale nei nostri Reali Dominii al di quà del Faro e con altri disgravii nella Sicilia, Noi ci proponevamo di portare utili miglioramenti nella grande amministrazione dello Stato.

Noi abbiamo considerato che le Nostre Leggi, le Istituzioni Civili e le garantie che i Nostri Augusti Predecessori avevano concedute, contengono tutti i germi della pubblica prosperità.

Se non che queste istesse Civili Istituzioni possono ricevere dei miglioramenti, perocchè è questa la condizione delle umane cose.

Per tali considerazioni, di Nostra piena e spontanea volontà ordiniamo quanto segue:

Art. 1. Alle attribuzioni accordate alle Consulte di Napoli e di Sicilia con la Legge Organica de' 14 giugno 1824 aggiungiamo le seguenti:

1. Di dar parere necessario sopra tutti i progetti di Leggi e Regolamenti Generali.

2. Di esaminare e dar parere rispettivamente sugli Stati Discussi Generali delle Reali Tesorerie dei Reali Dominj di quà e di là dal Faro, sugli Stati Discussi Provinciali e su quelli Comunali di cui per legge è a Noi riserbata l' approvazione, sulle imposizioni dei dazi comunali, e sulle tariffe di essi.

3. Sull' amministrazione ed ammortizzazione del debito pubblico.

4. Sui Trattati di Commercio, e su le Tariffe Doganali.

5. Sui voti emessi dai Consigli Provinciali a' termini dell' articolo 30 della Legge del 12 dicembre 1816.

6. Sugli affari qui annunziati i Ministri a Portafoglio non potranno portare a Noi proposizioni in Consiglio, senza aver prima sentito il parere della Consulta.

Art. 2. I Consigli Provinciali di Napoli e di Sicilia da cui le Provincie giusta la legge de' 12 dicembre 1816 sono rappresentate, godono tra Noi da lungo tempo di preziosi privilegi. A noi piace aggiungervi i seguenti:

1. L' amministrazione dei Fondi Provinciali è affidata ad una deputazione, che i Consigli Provinciali nella loro annua riunione nomineranno, ed alla quale ne sarà affidata l' Amministrazione sotto la presidenza dell' Intendente.

2. Gli atti dei Consigli Provinciali preveduti nell' articolo 30 della legge del 12 dicembre 1816 ed i loro Stati Discussi, dopo la Sovrana approvazione, saranno resi pubblici per la stampa.

Art. 3. Volendo Noi confidare agli stessi Comuni di Na-

poli e di Sicilia l'Amministrazione dei loro beni, per quanto sia compatibile col potere riservato sempre al Governo per la conservazione del patrimonio dei Comuni, vogliamo che la Consulta Generale ci presenti un progetto che deve avere per basi:

1. La libera elezione dei Decurioni (1) conferita agli Elettori.

2. Ogni attribuzione deliberativa conceduta ai Consigli Comunali (2).

3. Ogni incarico di esecuzione confidato ai Sindaci (3).

4. La durata della carica dei Cancellieri Comunali.

Art. 4. Il Nostro Consigliere Ministro di Stato Presidente interino del Consiglio dei Ministri, tutti i Nostri Ministri, ed il Luogotenente Generale nei Nostri Dominj di là dal Faro sono incaricati della esecuzione di queste Nostre Sovrane disposizioni.

Napoli 18 Gennaio 1848.

Firmato — FERDINANDO.
Per copia conforme.
Il Consigliere Ministro di Stato
Presidente interino
del Consiglio de' Ministri.
Firmato — MARCHESE PIETRACATELLA.

FERDINANDO II.
Per la grazia di Dio
RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME ec
DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO ec. ec.
GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA ec. ec. ec.

Veduta la legge degli 8 Dicembre 1816 che dopo essersi nel Congresso di Vienna confermata e riconosciuta da tutte le Potenze la riunione delle due Sicilie in un sol Regno, stabilì delle regole fondamentali per l'amministrazione de' Nostri Stati;

Veduta la legge degli 11 Dicembre 1816, con la quale i privilegj, anticamente conceduti ai Siciliani, furono messi di accordo con la unità delle Istituzioni politiche, che in forza de' trattati di Vienna costituir dovevano il diritto politico del Regno delle due Sicilie;

Veduto l'atto Sovrano di questo giorno con il quale abbiamo di nostra spontanea volontà date delle benefiche disposizioni per i nostri popoli di Napoli e di Sicilia;

Volendo dippiù che la Sicilia continui a godere di tutti i vantaggi di un'amministrazione distinta e separata da quella di Napoli;

Abbiamo ordinato e ordiniamo quanto segue:

Art. 1. Le leggi degli 8 ed 11 Dicembre 1816 sono richiamate nel loro pieno vigore.

Art. 2. Il Decreto del 31 ottobre 1837 per la promiscuità di cariche e d'impieghi è abrogato.

Art. 3. Confermiamo per sempre la reciproca indipendenza giudiziaria de' Nostri Dominj di quà e di là dal Faro, ed in conseguenza le cause ordinarie dei Siciliani continueranno ad essere giudicate, sino all'ultimo appello dai Tribunali di Sicilia. Del pari continueranno in Sicilia la Suprema Corte di Giustizia, e la Gran Corte de' Conti uguali a quelle di Napoli.

Art. 4. L'amministrazione della Sicilia continuerà ad esser separata, come lo è stata sinora, da quella de' Nostri Reali Dominj al di quà del Faro.

Art. 5. Tutti gl'impieghi, tutte le cariche in Sicilia saranno d'oggi innanzi occupate dai soli Siciliani come nella parte continentale del Regno dai soli Napoletani.

Per non portare un disordine ne' diversi rami di amministrazione, la promiscuità attuale d'impieghi e di cariche dovrà cessare nel più breve tempo possibile da non oltrepassare quattro mesi.

E per le cariche Ecclesiastiche, tosto che gli attuali titolari cesseranno di occuparle.

Art. 6. Il nostro Consigliere Ministro di Stato Presidente Interino del Consiglio de' Ministri, e tutt'i nostri ministri sono incaricati della esecuzione di queste nostre sovrane disposizioni.

Napoli 18 gennajo 1848.

Firmato — FERDINANDO.
Per copia conforme.
Il Consigliere Ministro di Stato
Presidente interino
del Consiglio de' Ministri
Firmato — MARCHESE DI PIETRACATELLA.

FERDINANDO II.
Per la grazia Dio
RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME ec.
DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO ec. ec.
GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA ec. ec. ec.

Veduta la Legge organica della Consulta Generale del Regno del 14 Giugno 1824;

Volendo che la discussione degli affari rimessi al suo parere proceda con maggior speditezza, e maturità;

Ordiniamo quanto segue:

Art. 1. Sono istituiti dei Consultori in servizio straordinario.

Art. 2. Allorchè la nostra residenza sarà nei nostri domini al di quà del Faro saranno di diritto Consultori straordinari il Presidente della Suprema Corte di Giustizia, il Presidente della Gran Corte dei Conti, il Presidente della Gran Corte Civile, i direttori generali, il Presidente della pubblica istruzione, il Sopraintendente della pubblica salute, ed altri, che crederemo opportuni fra i nostri sudditi dei nostri Reali domini di quà, e di là del Faro. Nel caso poi che la nostra residenza avrà luogo nei nostri Reali domini al di là del Faro, saranno del pari di dritto Consultori straordinari il Presidente della Suprema Corte di Giustizia in Palermo, il Presidente della gran corte dei conti, il Presidente della gran corte civile, il Giudice di Monarchia (1), il Presidente della pubblica istruzione, i direttori generali, il Sopraintendente di pubblica salute, ed altri che crederemo opportuni fra i sudditi de' nostri reali domini di quà e di là del Faro.

Art. 3. Il nostro Consigliere Ministro di Stato Presidente della Consulta Generale del Regno è autorizzato a chiamare alle sessioni delle commissioni delle consulte, e della Consulta Generale i cennati consultori straordinari che vi avranno voto al pari dei consultori ordinari.

Art. 4. Ogni consiglio provinciale del regno alla fine delle sue sessioni Ci presenterà una terna tra i principali proprietari, che trovansi nello esercizio di consiglieri Provinciali, Ci riserbiamo di prescegliere un consigliere provinciale per ciascuna provincia per intervenire nella consulta in tutte le discussioni risguardanti l'amministrazione delle respettive provincie.

Art. 5. I ministri segretari di Stato a portafoglio potranno, ove lo credono necessario, intervenire nelle sessioni della consulta. Essi occuperanno il posto immediato dopo il presidente Generale della Consulta.

Art. 6. Il nostro consigliere ministro di Stato presidente interino del consiglio del Ministri, tutt'i nostri ministri, ed il luogotenente generale nei reali domini di là del Faro sono incaricati della esecuzione di queste nostre sovrane disposizioni.

Napoli 18 gennaio 1848.

Firmato — FERDINANDO.
Per copia conforme.
Il Consigliere Ministro di Stato
Presidente interino
del Consiglio dei Ministri
Firmato — MARCHESE DI PIETRACATELLA.

FERDINANDO II.
per la grazia di Dio
RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME ec.
DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO, ec. ec.
GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA ec. ec. ec

Art. 1. Nominiamo Nostro Luogotenente Generale in Sicilia il Real Principe Conte di Aquila, Nostro amatissimo fratello.

Art. 2. Destiniamo Ministro alla sua immediazione il Consigliere Ministro di Stato D. Antonio Lucchesi Palli Principe di Campofranco.

Art. 3. Nominiamo Direttore dell'Interno, Affari Esteri, Agricoltura, Commercio e Lavori pubblici il Duca di Montalbo, al quale accordiamo il grado ed onore di Ministro.

Art. 4. Nominiamo Direttore delle Finanze, ed Affari Ecclesiastici, l'Avvocato generale della Gran Corte de' Conti D. Giuseppe Buongiardino.

Art. 5. Nominiamo Direttore di Grazia, e Giustizia, e Polizia il Consultore D. Giovanni Cassisi.

Art. 6. I Direttori qui nominati conserveranno i soldi, ed averi che in atto godono.

Art. 7. Il Nostro Consigliere Ministro di Stato Presidente interino del Consiglio dei Ministri, tutt'i Nostri Ministri, ed il Luogotenente Generale in Sicilia sono incaricati della esecuzione di queste Nostre Sovrane disposizioni.

Napoli 18 Gennajo 1848.

Firmato — FERDINANDO.
Per copia conforme
Il Consigliere Ministro di Stato.
Presidente Interino
del Consiglio de' Ministri
Firmato — MARCHESE DI PIETRACATELLA.

Sua Maestà, seguendo sempre gl'impulsi generosi del suo Real Animo, si è degnato ordinare che i Ministri di Grazia e Giustizia e della Polizia Generale gli presentino sollecitamente i nomi dei condannati e detenuti per cause politiche, per far grazie, adottando in pari tempo quei provvedimenti che più saranno opportuni alla pubblica tranquillità.

FERDINANDO II.
per la Grazia di Dio
RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME ec.
DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO ec. ec.
GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA. ec. ec. ec.

Volendo stabilire in tutto il Regno un compiuto ed uniforme sistema di revisione della stampa sia de' reali domini, sia dall'Estero immessa, non che delle incisioni ed altri consimili lavori e delle produzioni teatrali d'ogni specie, e volendo toglier di mezzo tutto ciò che di arbitrario abbia potuto col tempo introdursi nella pratica finora osservata, e confidar però il novello sistema di revisione ad apposite commissioni di chiari e distinti uomini di lettere, ed in siffatta guisa agevolare l'incremento delle opere utili e d'ingegno;

Letti tutt'i decreti e regolamenti in varj tempi emanati sull'obbietto;

Veduto il relativo lavoro ed il parere della Consulta Generale del Regno;

Ed udito infine il nostro consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di sanzionare e sanzioniamo la seguente legge:

Art. 1. Verrà formata una commissione superiore in Napoli sotto la dipendenza diretta del nostro ministro segretario di Stato dell'agricoltura e commercio incaricato della pubblica istruzione per l'esame preventivo della stampa di tutte le specie che si pubblicheranno ne' nostri reali domini, e di quelle che s'introdurranno dall'estero, e del pari de' rami, figure, e litografie, e d'ogni sorta di produzioni teatrali.

La detta commissione sarà composta di venti revisori, siano ecclesiastici, siano laici, e preseduta dal presidente della pubblica istruzione. Ed in Palermo anche una Commissione superiore sarà istituita, e composta di dodici revisori ecclesiastici o laici preseduta benanche dal Presidente della pubblica istruzione ivi già stabilita.

Ed altresì per ciascuna Provincia de' Nostri Reali Dominii di quà e di là dal Faro sarà formata egualmente nel Capoluogo una Commissione dipendente dalle due Commissioni superiori composta da cinque revisori siano ecclesiastici siano laici, da un distinto ecclesiastico che ne sarà il Vice Presidente, e preseduta dall'Intendente.

Art, 2. Per deliberare nelle Commissioni dovrà esser presente la metà almeno de' componenti, cioè dieci della Commissione superiore in Napoli, e sei nella Commissione superiore in Palermo. Nelle Commissioni provinciali tre dovranno esser presenti per deliberare.

Art. 3. Son eccettuate dalla revisione delle Commissioni (e sarà serbato il sistema usato finora) le così dette memorie intorno ad affari pendenti presso la Consulta Generale e presso i Collegi giudizarii, ed amministrativi del Regno, ed al numero de' revisori prescritto per le due Commissioni superiori saranno aggiunti due o più soggetti per la periodica revisione de' giornali Esteri e del Regno, come per la pubblicazione di ogni manifesto, avviso, o altro foglio di stampa.

Art. 4. I revisori tanto delle Commissioni superiori in Napoli e Palermo, quanto delle Commissioni ne' capoluoghi delle Provincie saranno da Noi scelti e nominati sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato dell'Agricoltura e del Commercio incaricato della Pubblica Istruzione. Per la revisione teatrale vi sarà una speciale delegazione, e quei Revisori, che ne saranno incaricati, dovranno assistere a tutte le prime rappresentazioni teatrali. Non si possono dare spettacoli nelle Provincie che non sieno permessi nella Capitale, ed in caso di qualche produzione nuova, non verrà rappresensata senza essersi preventivamente esaminata dai Revisori de' Teatri della Capitale.

Art. 5. La durata dell'ufficio di Revisore sarà per ora biennale, potendo essere dopo il biennio confermato nell'officio medesimo.

Art. 6. È permesso la stampa di qualunque scritto, non esclusi quelli che trattano di materie di pubblica amministrazione, mediante la precedente autorizzazione dell'Autorità incaricata della revisione.

L'autorizzazione verrà concessa per la stampa di tutte le opere o scritti che non offendono la religione e i suoi Ministri e la pubblica morale, i dritti e le prerogative della Sovranità, il Governo, la forma di esso ed i suoi funzionari, la dignità e le persone de' Regnanti, anche stranieri, le loro famiglie e i loro rappresentanti, e l'onore de' privati cittadini, e che non possano pregiudicare il regolare andamento del Governo ne' suoi rapporti così interni che esterni.

Art. 7. Gli atti del Governo non potranno esser riferiti prima della loro ufficiale pubblicazione.

Art. 8. Per l'istituzione de' giornali, o altre pubblicazioni periodiche sia che trattino di cose amministrative, sia che contengano articoli politici, o altre materie qualunque, sarà necessaria l'autorizzazione del Nostro Ministro Segretario di Stato dell'Agricoltura e del Commercio incaricato della Pubblica istruzione, che egli darà dopo aver preso i i Nostri ordini.

La stessa autorizzazione sarà necessaria ai concessionarj per cedere ad altri la concessione ottenuta, a pena della nullità della cessione.

Art. 9. La domanda di autorizzazione per istituire giornali dovrà essere corredata da un progamma, nel quale dovranno essere indicati il titolo del giornale, le materie da trattarvisi, i mezzi di sostener l'impresa, la persona che assumerà la direzione, il nome de' principali collaboratori, il numero delle periodiche pubblicazioni, e la quantità de' fogli di ciascuna di esse.

Art. 10. Il direttore di ogni giornale sarà esclusivamente responsabile dell'adempimento delle condizioni imposte da questa legge. Prima della pubblicazione del giornale sarà egli obbligato a depositare nella Real Cassa di Ammortizzazione la somma che verrà determinata nell'atto di autorizzazione. La quale somma non potrà esser minore di ducati quattrocento, nè maggiore di ducati ottocento.

I giornali puramente scientifici o letterarj sono dispensati dal deposito.

Art. 11. Le opere o gli scritti da pubblicarsi saranno presentati agli ufficj delle rispettive Commissioni.

Art 12. Uno de' membri assumerà l'esame del manoscritto, e vedendo non poterne essere dubbia l'approvazione, vi apporrà la sua firma in segno di autorizzazione, in caso diverso ne riferirà alla Commissione, la quale statuirà a maggioranza di voti.

Art. 13. Per ogni scritto che contenga articoli di politica, sarà sempre necessaria l'autorizzazione della Commissione a proposta del Revisore delegato.

Art. 14. Un'opera rigettata da un ufficio di revisione non potrà essere presentata ad un'altra Commissione; l'approvazione che se ne ottenesse sarà di nessun effetto: e però la Commissione da cui un'opera o uno scritto sia stato rigettato, ne passerà avviso a tutte le altre Commissioni.

Art. 15. L'approvazione data dalle Commissioni di revisione nel modo che è stato detto non recherà pregiudizio alle azioni di qualunque natura che pel fatto della seguita

(1) Consigli Municipali. (2) Magistratura Civica. (3) Gonfalonieri.

(1) Segretario del Regio Diritto. In Sicilia è però un ecclesiastico ed ha potere giudiziario.

pubblicazione potesse competere ai terzi contro l' autore, o pubblicatore dell' opera o scritto approvato.

Art. 16. Il proprietaro della stamperia dalla quale verranno pubblicati con le stampe un' opera od uno scritto qualunque senza la richiesta approvazione, incorrerà nelle pene stabilite dalle leggi penali.

Art. 17. Il direttore di un giornale che pubblicherà in esso un articolo non approvato sulle materie delle quali con la presente legge è permessa la stampa, sarà condannato ad una multa da estendersi secondo le circostanze da cinquanta a duecento ducati.

In caso di recidiva sarà egli altresì condannato al carcere da quindici giorni a due mesi, ed alla sospensione della pubblicazione del giornale da durare per un tempo non minore di sei mesi, non maggiore di un anno.

Ed in caso di novella recidiva, la condanna si estenderà inoltre alla soppressione del giornale, ed alla inabilitazione del condannato a dirigerne altri.

Se poi l'articolo pubblicato riguardasse alcuna delle materie delle quali è vietata la stampa, e di cui è parola nella seconda parte dell' articolo 6.°, oltre la perdita della cauzione per la soppressione del giornale, il direttore dello stesso sarà tenuto inabile a dirigerne altro.

Art. 18. Se la multa di che nell' articolo precedente, non sarà pagata entro otto giorni dal dì della notificazione della condanna, il pagamento di quella avrà luogo sulla somma depositata ai termini dell'articolo 10, e finchè il deposito non sarà reintegrato, la pubblicazione del giornale rimarrà sospesa.

Art. 19. Chiunque pubblicherà, o farà pubblicare un opera, o uno scritto non approvato col mezzo di una stampa clandestina, o con qualunque meccanismo sostituito alla stampa, sarà punito ai termini delle leggi penali.

Art. 20. Alla stessa pena con adeguata proporzione ai casi ed alle circostanze, saranno condannati coloro che in qualunque modo si saranno resi complici delle trasgressioni di che nel precedente articolo.

Art. 21. Ne' casi previsti negli articoli 17 e 19 saranno confiscate tutte le copie complete, od incomplete, stampate in contravvenzione alle prescrizioni di questa Nostra Legge.

Art. 22. Nel caso previsto dall'articolo 19 si perderanno il torchio o i torchi, i caratteri, ed ogni altro istrumento di cui siasi fatto uso per la trasgressione.

Art. 23. Ove l' opera stampata contenga alterazioni del manoscritto stato approvato, il trasgressore soggiacerà alle pene prescritte per la pubblicazione di opere non approvate.

Art. 24. Indipendentemente dalle pene stabilite nei precedenti articoli, resterà salva al Ministro pubblico e ad ogni interessato l' azione penale o civile che potesse loro competere in riguardo alla natura delle cose contenute nell' opera o scritti pubblicati senza approvazione.

Art. 25. Le contravvenzioni alla presente Legge apparterranno alla cognizione dei Tribunali ordinarj.

Art. 26. Oltre il numero delle copie da darsi per ogni pubblicazione fatta col mezzo della stampa a norma dei regolamenti in vigore, anche un altro esemplare dovrà darsi per rimanere presso la Commissione che ne avrà fatta la revisione.

Art. 27. Il nostro Ministro Segretario di Stato dell'Agricoltura del Commercio incaricato dell' Istruzione Pubblica presenterà subito alla Nostra approvazione un Regolamento per la più facile esecuzione della presente Legge.

Art. 28. Tutti i precedenti Decreti e regolamenti contrari a questa Legge rimangono abrogati.

Vogliamo e comandiamo che questa nostra Legge da Noi sottoscritta e riconosciuta dal Nostro Ministro Segretario di Stato di Grazia e Giustizia, munito del nostro gran Sigillo, e contrassegnata dal nostro Consigliere Ministro di Stato Presidente interino del Consiglio de' Ministri, e registrata e depositata nel Ministero e Real Segreteria di Stato della Presidenza del Consiglio de' Ministri, si pubblichi con le ordinarie solennità per tutt' i Nostri Reali Dominj, per mezzo delle corrispondenti autorità, le quali dovranno prenderne particolar registro ed assicurarne l' adempimento.

Il Nostro Consigliere Ministro di Stato Presidente interino del Consiglio de' Ministri è specialmente incaricato di vegliare alla sua pubblicazione.

Napoli, 19 Gennajo 1848.

Firmato — FERDINANDO.

Il Ministro Segretario di Stato di Grazia e Giustizia.
Il Consigliere Ministro di Stato Presidente interino del Consiglio de' Ministri.

Firm. — NICCOLA PARISIO.

Firm. — MARCHESE DI PIETRACATELLA.

IDEE GENERALI E FONDAMENTALI PEL RIORDINAMENTO ORGANICO DEI MUNICIPII

Non importa rifarsi dalle remote origini storiche per provare che la podestà Municipale è nata colle prime idee del diritto nei primi periodi dell'associazione umana; perchè la ragione sola lo dice; quando più padri di famiglia convennero in un istessa località per fissarvi le loro abitazioni sparse per l' avanti ed instabili, dal solo fatto della loro convivenza, è certo che subito nacque la necessità di provvedere insieme ai bisogni comuni, e quindi la necessità di una amministrazione interna e di una polizia locale.

Nato in questa guisa il Municipio, come primo ordine civile, anzi unica e primitiva forma di Governo semplice a cui gli uomini abbiano obbedito, è facile lo scorgere come null' altro potesse essere che il libero rappresentante delle liberta individuali e collettive della associazione cui presiedeva, quando è certo che null'altra autorità si era potuta costituire prima di lui, dalla quale fosse obbligato a riconoscere i suoi poteri.

Come poi l'idea del Municipio abbia conservato questo carattere originale a traverso la rivoluzione dei tempi, e nella vicenda delle Instituzioni Sociali, sarebbe utile cosa a ricercarsi, ma non comportabile in un Ciornale.

Diremo soltanto per servire al nostro intendimento che nelle diverse trasformazioni del *Diritto Politico*, il *Diritto Municipale* che ne forma la base, è stato quello che meno siasi allontanato dal suo principio. E la ragione non sfugge a chi consideri, che appunto perchè l'ordine municipale più si accosta alla vera e legittima e sola sorgente di ogni *potestà*, che è il popolo, o è ultimo a resistere alla influenza dei mezzi artificiali e violenti diretti all'assorbimento del potere; o è il primo, dopo la usurpazione, a rivolgersi spontaneo verso la libertà che è il suo polo.

Di fatti, rarissimi crediamo che siano gli esempii veramente Storici, di reggimenti nei quali il *Comune* non abbia avuto una esistenza politica nel libero esercizio di tutta o parte della autorità che *gli è propria: neppure tutte le epoche* di oppressione esterna e barbarica presentano sempre nella nostra storia questo fenomeno; e se può immaginarsi un governo, nel quale l'autorità *suprema giunga a riunire in* se tutti i poteri, fino agli ultimi gradi delle attribuzioni Municipali, allora non più sarebbe è vero il Comune, come non sarebbe altro ordine politico nello Stato, ma bisogna necessariamente supporre un Despota ed un gregge sottostante di schiavi.

La esistenza adunque di un ordine Municipale, è indissolubilmente collegata col principio della libertà, ed ha fondamento comune colle altre libertà politiche, pel diritto che ciascun uomo riconosce da natura e non da qualsiasi altro potere di partecipare al Governo della Società di cui è un membro come ha l'obbligo di concorrere alla difesa comune, ed agli oneri della associazione.

Queste cose erano da premettersi incamminandoci a parlare di riordinamento Municipale.

Essendochè, per chiunque voglia con frutto applicar l'animo a quest'opera salvatrice, il primo punto di esame che si presenta è quello di vedere, se e quanto i sistemi vigenti corrispondano al principio della *libertà*, e qualora se ne trovino discosti, escogitare il modo più proprio per ricondurveli ed assiderveli stabilmente.

La determinazione di questo primo quesito non può essere per noi diversa da quella che segue.

Noi Toscani non ci troviamo nel caso (*neppure al dirimpetto della legge scritta*), di dover conquistare il principio astratto della *Libertà dei Comuni*, perchè si trova chiaramente espresso nella Legge organica Leopoldina del 1774, e si scorge dal complesso della Legislazione medesima, che tutti i regolamenti erano coordinati in un sistema corrispondente, per le vedute di quel tempo, alla applicazione effettuale del principio stesso.

Ci troviamo però a fronte due fatti posteriori che meritano attenzione. Da una parte si riscontra che le *istituzioni comunali* nel piano ideato da Leopoldo I, sia per incompletezza loro propria, sia per i cresciuti bisogni, e per i nuovi progressi della Civiltà, non potrebbero oggi sodisfare alle esigenze dei tempi: dall'altra parte un complesso d' ordini posteriori che datano dal 1816, e tutti preordinati, a diminuire e paralizzare in atto pratico l'esercizio dei diritti municipali, stanno a far argine insormontabile al principio della libertà che come un germe ammutolito, si rimane inerte fra le rovine di una Legislazione, la quale sebbene non mai radicalmente abrogata, è rimasta bensì nella massima parte delle sue conseguenze travolta contro il concetto fondamentale.

La linea quindi da seguitarsi dalla nuova riforma sotto questo rapporto, è segnata dalla natura stessa delle cose e dei fatti. Conservare il principio della libertà riconosciuto espressamente in massima delle nostre leggi; fortificarlo, completarlo con ordini nuovi meglio accomodati al conseguimento della maggior somma possibile di azione diretta del medesimo, in tutta la sfera delle attribuzioni municipali; distruggere tutti gl' inceppamenti, le restrizioni, i palliativi, frapposti dalle leggi sopravvenute al di lui svolgimento, ecco l'opera che dee proporci la riforma.

La sola libertà dell'amministrazione interna peraltro non basta all'effetto di condurre il Municipio, a quel maggior grado di autorità che le circostanze attuali consentono che egli abbia. Altro punto di esame da proporsi.

Noi concordiamo senza esitanza che nella reclamata libertà Municipale, non può pretendersi quella maggiore estensione di autorità che propriamente appartiene al potere politico dello Stato. Se in altri tempi i Municipii riunirono in se tutti i diritti politici, sappiamo che questo non potrebbe oggi rinnuovarsi senza il più certo pericolo di una funesta disgregazione; e sappiamo che l'autorità comunale circoscritta in rapporto ad un certo determinato spazio di territorio, non può essere altro che la forza regolatrice di quelle aggregazioni parziali di Cittadini, che comuni si appellano.

Ma riflettasi un poco: queste frazioni di territorio, formano pure altrettante parti integranti di quel tutto che prende il nome di Stato, e tutti i singoli componenti quelle aggregazioni parziali, come altrettanti Cittadini del medesimo Stato, hanno dei rapporti, dei bisogni, e per conseguenza dei diritti, i quali trascendono la periferia del Municipio e convergono ad un centro comune nella maggior latitudine del potere Politico.

Ora diciamo simili diritti hanno eglino fra noi attualmente un mezzo legittimo di rappresentanza nello Stato? Non ne hanno alcuno. E se non lo hanno, come supporre che la nuova vita politica risvegliandosi nelle Comuni emancipate potrà contenersi nei ristretti confini degli interessi puramente locali dell' amministrazione? Son pure gli stessi uomini che pensano, che desiderano, che agiscono; e il voto dei quali non irragionevole nè ingiusto, come deve valere nelle relazioni di Cittadino verso il Comune, non può nè deve aversi per un non nulla nelle relazioni del Cittadino verso lo Stato.

Sotto questo aspetto pertanto crediamo che la riforma, possa *temporariamente* apportare un util rimedio, onde la mancanza di un ordine non guasti l'altro; e sarà se col rilasciare al popolo il diritto assoluto di petizione, ordinerà nel Municipio il veicolo legale onde i reclami, i desiderii, le opinioni di tutti abbiano un mezzo legale per farsi strada fino all'autorità Suprema.

Libertà di amministrazione interna, influenza politica per mezzo del diritto di petizione, ecco i due requisiti generali che dee riunire il Municipio ricostituito.

Nell'ordine delle considerazioni generali riguardante la organica costituzione viene ora in terzo luogo il modo di distinguere i diversi gradi del potere Municipale.

Astrazion fatta dagli interessi generali e dipendenti dalle relazioni che uniscono tutti gl'individui di una nazione in quanto son membri di un medesimo *Stato*, e che non entrano come abbiam detto nella competenza municipale; altri molti ne ha, l'estensione e la importanza dei quali è maggiore o minore secondo la maggiore o minor somma dei bisogni che rappresentano, avuto riguardo al perimetro più o meno lato del territorio in cui vengono a svilupparsi.

Così è stato osservato non senza fondamento, che sia per ragione di condizioni topografiche; sia per cause puramente economiche, o anco artificiali, come esistono degli interessi e dei bisogni specialissimi che investono soltanto quella aggregazione parziale di diversi popoli o parrocchie, formanti per ragione di stretta vicinanza il Comune; esistono altri interessi che abbracciano un più esteso spazio ed unisçono insieme in qnest' unico rapporto gl' individui di più Comuni in una aggregazione secondaria che chiamasi *Distretto o Circondario;* ed altri finalmente ne esistono, che allargandosi oltre la periferia del *Distretto*, possono essere comuni ad una terza aggregazione formata da più Circondarii riuniti in un medesimo Centro che può prendere il nome di Dipartimento, Provincia o Regione.

Questa graduazione di rapporti comunemente ammessa, sebbene, a parer nostro, non in tutti gli aspetti ed in tutti i casi necessaria, può, per quanto sembra, adottarsi senza inconveniente nella riforma attuale.

La *Comune* adunque, il *Circondario*, il *Dipartimento* ecco i tre distinti gradi di Gerarchia Municipale.

Quello poi che attiene alla formazione delle rappresentanze, alle competenze e a tutte le altre questioni connesse colla riforma Municipale formerà subietto di altri articoli successivi.

NOTIZIE ITALIANE

TOSCANA. — Domani 25 deve riunirsi nel Palazzo Riccardi la Conferenza per il Riordinamento Municipale.

Pistoia — La mattina del 22 solenne messa di *Requie* fu celebrata nel Romitorio della Villa Puccini per le vittime mietute dal ferro tedesco in Milano e Pavia — L' annunzio al popolo era il seguente:

DEO VENDICATORI

Nel Romitorio del Giardino Puccini, sabato 22 del corrente a ore 10 1/2 antim., sarà cantata in musica se-

lenne Messa Esequiale a suffragio de' nostri fratelli Lombardi trucidati dalle bajonette Austriache. Iddio illumini i nostri nemici, e il martirio de' fratelli impetri da esso misericordia e giustizia alla misera Italia.

Il rito fu mesto, il raccoglimento solenne, il popolo frequente e silenzioso. Coi Professori Corsini e Gatti erano 60 de' loro scolari, che sotto il nome di Legione Forteguerri si addestrano al tiro della Carabina.

Nè Sacerdoti, nè Musici vollero l'opera loro pagata. Come gli altri, erano essi pure fratelli!

DUCATO DI PARMA. — Ci scrivono da *Parma* in data del 18:

Ieri mattina, tra le 8 e le 9, partiva da Parma per la via di Colorno il convoglio funebre della spoglia mortale della fu Principessa Maria Luigia: gran parte delle truppe colla banda erano schierate lungo la strada San Barnaba, ed innanzi al corpo di guardia della piazza Ducale eranvi i due soliti cannoni, scoperti e pronti al bisogno: le guardie d'onore scortavano la di lei carrozza preceduta da pochi Ungaresi, da alcuni dello stato maggiore delle nostre truppe e da pochi drappelli di granatieri, e seguita da altrettanti nell'ordine stesso, e da alcune carrozze, che tutti insieme poi ritornarono dopo aver fatto breve spazio di cammino. Sono pure partiti col convoglio, e per non ritornare forse mai più, la Baronessa Zobel dama d'onore, il bibliotecario Mislin, e finalmente il Bombelles colla maledizione di tutti i Parmigiani; ma gli Ungaresi, che si dicevano venuti per gli onori funebri di S. M. e per scortarla nel di lei trasporto, sono rimasti tutti, e ciò tiene assai di mal umore la popolazione, quantunque forse da tutti non si sappia ancora che sono stati chiesti per servigio e a carico dello Stato e che ci costano più di 12,000 fr. al mese.

Il Conte Cavaliere Zileri, ora Commissario straordinario Podesteriale, è stato creato *Consigliere di Stato effettivo* dietro relazione e proposta dell'ex-Presidente del Dipartimento militare Conte Bombelles.

Oggi il Conte Salis-Zizers tenente colonnello del nostro Reggimento ha preso la sua dimissione.

Anche al Cavaliere Chaillot Intendente della Casa Ducale è stata liquidata la sua pensione, che come agli altri poco manca non arrivi all'intera paga, da godersi ove più gli aggrada: Le nuove pensioni a carico dello Stato ammonteranno a più di 100,000 franchi.

19 corrente

Nella Gazzetta d'oggi leggonsi i seguenti Motuproprii:

NOI CARLO LODOVICO DI BORBONE EC. EC. EC.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo 1°. Il Dipartimento militare e il comando delle truppe creati coi Decreti del 18 Marzo e 6 Novembre del 1831 (N° 60 e 256) e del 20 di Febbraio del 1841 (N° 51) sono soppressi.

Articolo 2°. È invece creato un Comando generale delle nostre Truppe ed un Comando di Brigata, il cui personale, e le cui attribuzioni sono specificati nell'allegato progetto di regolamento da Noi approvato.

Articolo 3°. Il presente Nostro Decreto incomincierà ad avere il suo effetto col giorno 18 di Gennaio corrente.

Articolo 4°. Il Presidente del Dipartimento Militare è incaricato di curare l'eseguimento di questo presente Nostro Decreto.

Dato a Parma addì 13 Gennaio 1848.

Da parte di S. A. R.
Il Presidente del Dipartimento Militare
BOMBELLES

NOI CARLO LODOVICO EC. EC. EC.

Veduto il Nostro Decreto in data del 13 Gennaio del 1848 (N° 181, 174) col quale al Dipartimento Militare e al Comando delle Nostre Truppe sono stati sostituiti un Comando Generale delle truppe medesime ed un Comando di Brigata;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo 1°. S. A. R. Don Ferdinando Carlo di Borbone, Principe ereditario, Nostro amatissimo figlio, è nominato Maggiore-Generale, Comandante Generale delle Nostre Reali Truppe.

Articolo 2°. I Nostri Ministri sono incaricati per la parte che a ciascuno di essi concerne dell'eseguimento del presente Nostro Decreto.

Dato a Parma il giorno 17 Gennaio 1848.

Da parte di S. A. R.
Il Presidente del Dipartimento di Grazia, Giustizia e Buon-Governo
E. SALATI

S. A. R. con suo Rescritto del 10 del corrente mese (N. 154, 148) si è degnato concedere agl'Ingegneri di Milano De-Luigi Giuseppe, Leinati Baldassarre, Caccianino Salvatore, Minuti Cereda Carlo e Pasetti Francesco la permissione di fare gli studii locali necessarii per la formazione del progetto tecnico pe' tratti della strada ferrata da Parma al confine Estense, e da Piacenza al confine Sardo, i quali tratti si congiungeranno nella strada ferrata già decretata da Piacenza a Parma.

STATI SARDI. *Genova*, 22 gennaio. — S. M. con dispaccio della Segreteria di Stato del 17 corr. approva la deliberazione del Corpo Decurionale di questa città, sportale per supplica, di togliere all'insegnamento Gesuitico gli alunni da esso pensionati; non consente però che questi vengano mantenuti alle case loro, ma che abbiano insegnamento e stanza presso altri ordini Religiosi.

— I 7000 franchi raccolti in Genova nell'occasione del solenne triduo per Pio IX venivano dedicati alla fabbricazione di due cannoni da offrirsi in dono alla Guardia Civica di Roma. Le fonderie di Torino compirono l'opera ed ieri ci giunsero i due cannoni coi nomi di *Balilla* e di *Colombo*. Il governo rimborsò le sole spese del costo. Lodevole compimento di generoso pensiero!

REGNO LOMBARDO-VENETO. — Dal *Risorgimento* del 21 corrente:

Venezia 6 gennaio. L'altro ieri ebbe pure lode grandissima un discorso di Morosini fatto al Municipio, forte di coraggio civile. Il Governatore volle che il liberale Patrizio fosse posto in arresto, ma il commissariato di polizia rifiutavasi, allegando non potere assumere sopra di se la responsabilità delle triste conseguenze che quell'atto avrebbe prodotto.

Ieri (5 gennaio) i deputati delle provincie arrivarono a Venezia, si presentarono alla congregazione centrale, espressero i desiderii ed i bisogni de' loro comuni, e chiesero alla commissione di farli noti a Vienna: la richiesta fu consentita forse perchè una negativa avrebbe prodotto tumulti. In molti luoghi della città era scritto su i muri: *Domani all'undici in piazza.* — Una circolare fu indirizzata il primo dell'anno a tutte le dame, che proibiva loro con tuono minaccevole di ricevere in casa Austriaci.

Treviso (18 gennaio). — Qui nacque una zuffa tra popolo e soldati: fu calmata presto, ma quel reggimento ha il cambio. A Venezia si parla di cambiare il direttore generale di Polizia, cav. Kall, persona assai stimata, per sostituirgli il cav. Piombazzi.

— Al tristo manifesto di S. M. l'imperatore d'Austria, pubblicato nel nostro numero d'jeri aggiungiamo quest'oggi l'ordine del giorno pubblicato il 15 corrente, opera del comandante in capo le truppe austriache in Italia, il Conte Radetski.

ORDINE DEL GIORNO

S. M. l'imperatore, ha determinato difendere il regno Lombardo-Veneto, come ciascuna altra parte de' suoi stati, contro qualsiasi attacco del nemico, venga dal di fuori, o dal di dentro, secondo i suoi diritti ed il suo dovere; ma ha permesso, per mezzo del Maresciallo di Coste, a ciò incaricato, a render noto a tutte le truppe dell'armata che stanno in Italia, questa sua determinazione, persuaso che questa sua volontà troverà validissimo appoggio nel valore, e nella fedeltà dell'armata. — Soldati! voi avete udito le parole dell'imperatore — io sono fiero di farvele note: contro la vostra fedeltà e valore si romperanno gli sforzi del fanatismo e dello spirito infedele d'innovazione, come fragile vetro contro una rupe. Salda freme ancora la spada che ho impugnata con onore per 65 anni in tante battaglie; saprò adoprarla per difender la tranquillità d'un paese, poco tempo fa felicissimo e che ora una fazione frenetica minaccia di precipitare nella miseria. — Soldati! il nostro imperatore conta sopra di noi, il vostro vecchio Capitano si affida in voi; questo basti.

Che non ci sforzino a spiegar la bandiera dell'aquila a due teste, la forza de' suoi artigli non è ancora fiaccata. Sia nostra divisa, difesa e tranquillità ai cittadini amici e fedeli e distruzione al nemico che osa con mano traditrice attentare alla pace, al ben essere de' popoli.

Quest'ordine del giorno dev'essere notificato a ciascheduna truppa nella propria lingua.

Milano 18 Gennaio 1848

NOTIZIE ESTERE

FRANCIA. — Corrispondenza particolare.

CAMERA DEI PARI. — Seduta del 17 gennaio.

La Camera era rimasta all'8° paragrafo.

Il conte Pelet de la Lezere — Ogn'anno il discorso della Corona e quello che noi votiamo in risposta, contiene un paragrafo *obbligato* relativo agli affari della Plata — Son dieci anni che il Governo mantiene una squadra davanti a Buenos-ayres, gettando denaro, sagrificando la vita di molti uomini, senz'alcun risultato — quale sarà il termine di quest'intrapresa?

Il Sig. Guizot, — Accerto l'illustre preopinante che desidero quant'esso di vedere scomparire questo paragrafo dall'indirizzo delle Camere. Io mi stimerei fortunato di dargli tutti gli schiarimenti chiesti sulla questione. Ma non può questo desiderio effettuarsi in un momento in cui il fine delle guerre è vicino, per il comune concorso della Francia e dell'Inghilterra momentaneamente interrotto.

Il Marchese du Boissy. Prova che l'investitura d'alte cariche nelle persone de' Principi del sangue, è causa di difficoltà al miglior andamento degli affari di Stato e chiede quale sia l'intenzione del Governo sopra Abd-el-Kader, la cui libertà è un continuo pericolo per l'Algeria — mentre il non ratificare la promessa fatta dal Governatore dell'Algeria sarebbe un rendere vana la parola d'un figlio del Re.

Il Sig. Guizot, — L'onorevole preopinante è in un errore quando crede che sia nelle facoltà che un generale, un capo, foss'anche un Principe, possano obbligare politicamente il Governo, senza suo concorso ed assenso. — Quando il Duca d'Aumale ha assunto le redini di quel governo, è stato il primo a riconoscere a quai doveri era tenuto. Ma il governo del Re saprà nullameno riconciliare ogni cosa e saprà disimpegnarsi lealmente della data promessa e assicurare la sicurezza della Francia in Affrica.

Il Sig. Merillaou propone una legge che riunisca l'Algeria alla Francia,

Il Generale Trezel risponde che una legge farà in breve cessare questo sistema d'*Ordinanze*

Il Conte Pelet de la Lozare chiede se il governo intenda diminuire di molto la forza militare in Algeria.

Il Ministro della Guerra — Se la pace si consolida, se i popoli si avvezzano alle sommissioni e all'obbedienza, l'Armata d'Algeri sarà considerevolmente diminuita — in questo punto 5000 uomini stanno sulla proposta del Duca d'Aumale per rientrare in Francia. — Questo porta una diminuzione di 2 a 3 milioni.

— Il 9° paragrafo è adottato — Si passa al 10°: la parola è al Sig. Conte d'Althon Shèe.

CAMERA DE' DEPUTATI — Seduta del 7 corrente;

Il Sig. Odillon Barrot annunzia la sua intenzione di interpellare il governo sull'affare Petit,

— L'Ordine del giorno indica la Communicazione del progetto d'Indirizzo di cui è data lettura e n'è fissata la discussione a giovedì prossimo.

Il Presidente comunica alla Camera una lettera del Sig. March. de la Rochejaquelais, colla quale chiede alla Camera di autorizzare un processo contro di lui. Questa dice essere la sola risposta che intende fare agli attacchi di cui è stato l'oggetto.

La seduta è levata.

Nel N. 126 di questo giornale trovansi pubblicati, sotto una dichiarazione di gratitudine verso i Contugi Panattoni, i nomi di Leopoldo Bellini e d'Oreste Cornamusi. Io sottoscritto devo avvertire che il nome di Leopoldo Bellini non và scambiato col mio che è

D. LEOPOLDO BELLINI

PREGIATIS. SIG. DIRETTORE DELL'*ALBA*

La Censura Teatrale non ebbe in Toscana, finqui almeno, prescrizione alcuna di massime *uniformi*, ma fu affidata al libero giudizio di ciascheduno Censore; serva dunque di replica all'Articolo inserito nel N.° 123 del suo accreditato Giornale la dichiarazione di quei principii che a me in particolare hanno servito costantemente di norma:

1.° Ho *sempre* rigettate le Commedie e i Drammi incorrigibili, perchè *sostanzialmente immorali*; rarissimamente infatti ho apposta la mia firma a moderne Commedie francesi o tradotte da quell'idioma;

2.° Mi son fatto un pregio, anche in tempi assai più critici, di permettere Drammi *storici* e Tragedie di qualunque argomento; anzi in proposito di quelle dell'immortale Alfieri e di altri autori di nota celebrità, prima di assumere l'incarico della Censura, domandai e mi fu consentita la condizione di non mutilarle;

3.° Nei Drammi storici bramai *sempre* che l'argomento non fosse desunto da fatti contemporanei o troppo recenti, per evitare l'inconveniente che un qualche onorevole personaggio tuttora in vita, o da poco tempo deposto nella tomba, non si vedesse rappresentato sulle scene, chi sa in qual modo e da chi! Oltre di ciò ebbi in mira d'impedire, non fossero fatte, dalla parte men discreta degli spettatori, offensive allusioni ad onesti e tranquilli cittadini; sembrandomi ciò una discordanza nell'attuale progresso innegabile della civiltà sociale.

Se le indicate massime subirono di tratto in tratto eccezioni, ciò accadde per riservati motivi delle autorità superiori. E se talvolta proposi ad un qualche autore di conformare certe frasi alle prescrizioni governative, provenne quel consiglio dal desiderio di risparmiarmi il dispiacere di una negativa; senza permettermi il sospetto che l'autore predetto, anzichè sperar plauso dai pregj intrinseci del suo Dramma, sentisse il bisogno di procacciarselo col mendicato mezzo di espressioni allusive a moderni avvenimenti politici.

Nella lusinga che in caso di ulteriori osservazioni che far si potrebbero sulla Censura Teatrale, mi si vorrà usare la cortesia di tener conto delle preindicate avvertenze, mi dichiaro con alta stima

Di V. S. Chiarissima

19 gennaio 1848.

Devotis. Servo
ATTILIO ZUCCAGNI-ORLANDINI.

NOTIZIE DI SERA

I giornali di Roma, giuntici questa sera, parlano di una forte insurrezione scoppiata a Salerno. Questa notizia ha bisogno di conferma, perchè le lettere che riceviamo da Napoli in data del 20 non dicono nulla in proposito. Si parla però di un gran fermento in tutto il regno continentale, e del poco effetto che avean fatto a Napoli le ottenute concessioni. Lo spirito pubblico vuole di più. Un altro decreto era sotto il torchio, ma ignoravasi il contenuto.

Non vi sarà necessità di aggiungere che la notizia di un *nuovo* bombardamento di Palermo È AFFATTO PRIVA DI FONDAMENTO.

GIUSEPPE DOGLIA, già maestro di Canto nel Reale Conservatorio di Napoli, e attualmente domiciliato in Firenze da varj anni, rende di pubblica ragione, come essendosi ritirato dai Teatri, ove spesso esercitò le funzioni di Maestro Direttore di scena, siasi nuovamente determinato a dar lezioni di Canto. Si crede pertanto in dovere di prevenire quelle persone che volessero favorirlo come il suo recapito sia al Negozio Ricordi e Jouhaud.

GRIPPE Les médecins de Paris recommandent contre cette affection le SIROP et la PÂTE pectorale de NASÉ d'Arabie dont les propriétés efficaces ont été officiellement constatées dans les hopitaux de la capitale, lorsque cette maladie éclata en 1837. Dépôt des Pectoraux de NASÉ chez M. Felix Michal et C., place du Grand Duc, 518, à Florence.

TIPOGRAFIA FUMAGALLI